



## **Comune di Bastiglia**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2024

## INDICE

Art.1 – Principi ed oggetto del Regolamento	pg. 3
Art.2 – Definizioni	3
Art.3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Principi generali della regolamentazione	3
Art.5 – Aree riservate (aree di sgambamento cani)	3
Art. 6 – Apertura dell’area	4
Art.7 - Sanzioni	5
Art.8 – Disposizioni a carattere Generale	5
Art.9 - Vigilanza ed osservanza del Regolamento	5
Art.10 - Norme generali	5
Art.11 – Entrata in vigore	5

## **Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, il cui art. 21 riporta “Aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

## **Art. 2 - Definizioni**

- **Accompagnatore:** la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un’area pubblica o di uso pubblico.
- **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

## **Art. 3 - Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

## **Art. 4 - Principi generali della regolamentazione**

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## **Art. 5 – Aree riservate (aree di sgambamento cani)**

Sono istituite su aree verdi pubbliche, opportunamente distribuite sul territorio Comunale, “aree sgambamento dei cani”, nelle quali non vige l’obbligo di guinzaglio e museruola. Il guinzaglio e la museruola vanno mantenuti negli animali fino all’ingresso dell’area.

Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.

All’interno delle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- l’accesso è consentito ai soli cani vaccinati ed assicurati fino ad un numero massimo

- proporzionato alla grandezza dell'area;
- i conduttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono sia civilmente sia penalmente, di eventuale danni o lesioni a persone, animali e agli arredi urbani provocati dall'animale stesso;
  - è a buon senso dei proprietari di cani non effettuare l'accesso al campo se già presenti diversi cani all'interno, evitando problematiche di affollamento, e, ugualmente i proprietari di cani che sono già all'interno devono valutare di lasciare il posto ad altri cani per dar modo a tutti di poter usufruire dell'area;
  - i conduttori debbono essere muniti di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
  - i minori possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto;
  - a garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo ai conduttori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione;
  - in tutta l'area è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.);
  - è proibito introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e per lavori di manutenzione);
  - non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non generi "discussioni" tra gli animali);
  - è vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
  - sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
  - sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani;
  - la funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta principalmente dagli Operatori di Polizia Locale
  - il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza;
  - è fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell'area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all'uscita.

## **Art. 6 - Apertura dell'area**

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni senza limiti orari.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 7 – Sanzioni**

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da €. 25,00 ad €. 500,00) previste dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **Art. 8 – Disposizioni a carattere Generale**

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

## **Art. 9 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento**

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale ed in particolare al Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara.

## **Art. 10 – Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore il 1° gennaio del 2011 (Unione dei Comuni del Sorbara).

## **Art. 11 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.